

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 61

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO BOSSIO, AIELLO, BATTAGLIA, CENSORE, COVELLO, MARGORNO, OLIVERIO, STUMPO, ANTEZZA, CARLONI, FRAGOMELI, MINNUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato e sulla sicurezza della strada statale n. 106 Jonica

Presentata il 16 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non vi è giorno dell'anno in cui purtroppo non si registri un incidente lungo la strada E 90, meglio conosciuta come strada statale n. 106 Jonica. Negli ultimi venti anni lungo questa striscia di asfalto che collega Taranto a Reggio Calabria e che attraversa tre regioni hanno perso la vita oltre 650 persone. Vi è un indice di pericolosità straordinario purtroppo confermato dall'elevato numero di vittime. È un'arteria che mostra tutta la sua inadeguatezza per i volumi di traffico e per le oggettive carenze infrastrutturali che la rendono conosciuta come « strada della morte ». Dopo anni di annunci, di impegni, di lavori programmati e lo scarto esistente tra parole e opere riteniamo da promotori della presente proposta di legge quanto mai opportuna

l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta con cui la Camera dei deputati si assume l'impegno di approfondire le cause e di individuare le soluzioni relative a una condizione di emergenza non più tollerabile.

La strada statale n. 106 Jonica è una delle arterie strategiche per il Mezzogiorno indispensabili per il rilancio del Paese. Solca una delle coste più belle del Mediterraneo attraverso località turistiche e di grande richiamo culturale dal metaponto alla sibaritide, da Crotone a Monasterace, fino alla zona grecanica della provincia di Reggio Calabria. Territori dalle enormi potenzialità ma segnati indelebilmente da enormi limiti a partire dal sistema infrastrutturale. La strada statale Jonica rap-

presenta l'unico collegamento per centinaia di migliaia di cittadini e costeggia una linea ferroviaria non elettrificata ad unico binario; si rileva inoltre che porti come quelli di Corigliano e di Crotone nonché l'aeroporto di Crotone sono limitati nelle loro potenzialità dall'assenza di una strada statale idonea. Sono questi i limiti di una linea di asfalto lunga quasi 500 km (491 per l'esattezza).

Lo strumento della Commissione parlamentare di inchiesta consente alla Camera dei deputati di approfondire le cause dei mancati interventi, le responsabilità nonché di monitorare attentamente i temi della sicurezza.

Troppe vittime, troppe famiglie piangono lutti che forse potevano essere evitati

con una strada migliore, con più elevati livelli di sicurezza, con una corsia di emergenza, con una piazzola di sosta, con aree di servizio più adeguate. L'opinione pubblica manifesta una grande attenzione e una notevole sensibilità sulla strada statale, in particolare in Calabria, territorio interamente attraversato dalla stessa strada statale n. 106.

Si tratta di una straordinaria occasione per fare chiarezza e per assumere impegni precisi su un intervento infrastrutturale di straordinaria rilevanza per il sud e per il Paese.

Siamo certi della validità della presente iniziativa e auspichiamo che la Camera dei deputati possa esaminarla in tempi rapidi con esito favorevole.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare sullo stato e sulla sicurezza della strada statale n. 106 Jonica, di seguito denominata « Commissione », con il compito di accertare:

a) le ragioni e le responsabilità dei ritardi negli interventi di ammodernamento;

b) l'indice di pericolosità di ciascun tratto e il numero delle vittime registrato;

c) l'entità delle risorse stanziare per le varie fasi di realizzazione, compresi gli studi di fattibilità e i progetti esecutivi distinti per ciascun lotto e per i quali sono stati previsti interventi di messa in sicurezza e di ampliamento;

d) le criticità orografiche, burocratiche e finanziarie che hanno impedito gli interventi di ammodernamento;

e) l'eventuale interferenza di organizzazioni criminali nella realizzazione dei lavori al fine di ostacolare l'attività delle imprese;

f) l'entità delle risorse destinate all'adeguamento dei livelli di sicurezza e al completamento della tratta da Taranto a Reggio Calabria.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al nu-

mero dei componenti ciascun gruppo parlamentare, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

3. L'ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.

4. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 4.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un semestre, dal Presidente della Camera dei deputati, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva sulle indagini svolte. È ammessa la presentazione di una relazione di minoranza.

ART. 3.

(Organizzazione interna della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza dei suoi membri, prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 10 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. Nessuna indennità spetta ai membri, al presidente e ai vicepresidenti della Commissione.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a

quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220012930